

come in più luoghi s'è detto, ei si prefisse, cioè che gli Augusti ancora nel nono Secolo avessero del dominio in Roma. Quindi all'anno 811. ove riferisce il Testamento di Carlo Magno conservato da Eginardo, tra le Metropoli del suo dominio conta Roma: parimente all'anno 823. ove parla della giustizia resa in Roma da Lottario Imperadore, e da' suoi Giudici, così conchiude: *Chi non vede nella sostanza e nel maneggio di questo fatto la Sovranità de' gl' Imperadori in Roma, è da credere, che abbia ben corta la vista.* Nell'anno poi 824. riferisce alcune Leggi di Lottario fatte in Roma, colle quali sempre più stabilisce il suo sistema. Or io qui do per risposta ciocchè noi abbiamo già detto più volte, e ciò che il medesimo *Muratori* riferisce al suddetto anno 823. dove allega un' autorità, cavata dalle giunte alla Storia di Paolo Diacono, date alla luce dal Freero, e rapportate nella Parte I. del Tomo II. *Rerum Italicarum*, dall' istesso *Muratori*, cioè che Lottario Imperadore venne in Roma, e che Pasquale Papa li concesse la podestà sopra il Popolo Romano: *Lotharius Imperator primo ad Italiam venit, & diem sanctum Paschæ Romæ fecit. Paschalis quoque Apostolicus potestatem, quam prisca Imperatores habuere, ei super Populum Romanum concessit.* Da questo luogo, se pur l'Autore citato merita fede, potea ben comprendere il *Muratori*, che Lottario non *jure suo*, ma per facoltà concessali dal Papa esercitava della giurisdizione in Roma. In questi miserabili tempi per reprimere l'insolenza, e tumulti de' Romani, stimarono bene i Papi servirsi della potenza de' gli Augusti, per reprimere l'orgoglio di quelli, e per ovviare a gl'insulti, ed invasioni de' nemici della Sede Apostolica. E questo appunto è il sentimento di Autori esteri, e Critici, tra' quali il Pagi nella Vita di Leone III. al §. XXI. il quale per altro errò di molto, ove prese la parola *potestatem*, che leggesi presso il sopracitato Autore del Supplemento, per dominio: *Quod spectat ad supremum Urbis dominium, illud remansit penes Romanos Pontifices usque ad annum octingentesimum vigesimum tertium, quo Paschalis Papa hujus nominis primus illud concessit Lothario Imperatori.* Quindi rapportata l'autorità del Supplemento di Paolo Diacono già da noi descritta, conchiude con queste parole: » *Quare Imperatores Franci præter defensionem, & protectionem Ecclesiæ, supremo dominio in Urbe potiti sunt, ad quod quorundam Romanorum insolentia eos adegit.*

A' provare sempre più, che Lottario esercitò in Roma qualche giurisdizione, mediante l'espresso consenso del Papa, è obbliga-